

Allegato parte integrante

Allegato A)

MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 SETTEMBRE 1994, N. 12-10/LEG. CONCERNENTE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 1993, N. 26 CONCERNENTE “NORME IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE E PER LA TRASPARENZA NEGLI APPALTI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 1 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. All'articolo 1 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: “così come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, recante: "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa"” sono soppresse;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Nelle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento sono attribuite agli organi delle medesime secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad eccezione dell'articolo 12 bis.”

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 5 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. All'articolo 5 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 3, lettera b), le parole: “50 milioni di lire” sono sostituite dalle parole “26.000 euro”;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. All'appaltatore sono richiesti il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione previsti dalla legge mediante dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”;
- c) nel comma 5 il primo periodo è sostituito dal seguente: “Ai fini del subappalto e dell'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto, il progetto esecutivo di cui all'articolo 4 deve riportare l'indicazione della categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni non appartenenti alla categoria prevalente, anch'esse con il relativo importo.”; nel secondo periodo le parole: “e dell'articolo 25 del presente regolamento” sono soppresse;
- d) nel comma 8 la parola: “Ecu” è sostituita dalla seguente: “euro”;
- e) nel comma 9 la parola: “Ecu” è sostituita dalla seguente: “euro”;

- f) nel comma 12, lettera b) le parole: “50 milioni di lire” sono sostituite dalle seguenti: “26.000 euro”.

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 6 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. All'articolo 6 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 le parole “la Giunta Provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “l'Amministrazione concedente”;
 - b) al comma 4 la parola “volte” è sostituita dalle seguenti: “di amministrazione attiva relative”;
 - c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per gli effetti dell'articolo 6 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., il collaudo è reso nella forma della perizia asseverata ed integrato con i contenuti della stessa.”.

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 8 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. L'articolo 8 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Affidamento di incarichi professionali

1. Fatta salva, per quanto applicabile, la normativa statale di recepimento del diritto comunitario in ordine all'appalto di servizi in cui il valore stimato delle prestazioni oggetto di contratto sia superiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia nonché quanto previsto dall'articolo 21 della legge, gli affidamenti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di studi di valutazione di impatto ambientale e coordinamento della sicurezza, di cui agli articoli 20 e 22 della legge, possono essere disposti direttamente nei casi previsti dal comma 2, ovvero mediante confronto concorrenziale secondo le modalità di cui all'articolo 9, sulla base:
 - a) del curriculum professionale di cui al comma 3;
 - b) del preventivo di parcella redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di tariffe professionali, completo di tutte le voci di spesa e di ogni altro onere, con particolare evidenza delle voci non soggette all'applicazione di tariffe vincolanti a termini di legge;
 - c) dei tempi necessari per i vari livelli di progettazione e per gli studi connessi e strumentali richiesti;
 - d) della dotazione di personale tecnico dipendente, di collaboratori tecnici e specialisti nonché l'attrezzatura e gli equipaggiamenti tecnici disponibili che il professionista intende impiegare nella progettazione oggetto di affidamento.

2. L'affidamento diretto è ammesso, previa acquisizione del curriculum professionale di cui al comma 3:

- a) nei casi di urgenza, nei casi in cui sussistono comprovate ragioni tecniche o nel caso in cui, a seguito dell'invito preventivamente inoltrato, non sia pervenuta alcuna offerta o le offerte pervenute non siano idonee o ammissibili;
- b) nel caso in cui il corrispettivo, calcolato ai sensi del comma 4, non ecceda l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

3. Il curriculum professionale consiste in una dichiarazione resa dal professionista secondo le modalità di cui al D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, che contiene i titoli di studio e le specializzazioni posseduti, l'iscrizione agli albi professionali di appartenenza, l'elenco delle prestazioni professionali effettuate ritenute di interesse, secondo modelli predisposti dall'amministrazione, nonché eventuali altre informazioni attinenti la qualificazione e l'esperienza professionale. Qualora le prestazioni professionali indicate nel curriculum siano state rese in collaborazione con altri professionisti, deve essere espressamente indicato il concreto apporto progettuale prestato personalmente dallo stesso professionista. E' in facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice richiedere nella lettera di invito, in relazione all'oggetto dell'incarico, specifiche e puntuali indicazioni sulle opere progettate, sugli incarichi di direzione lavori o di coordinamento della sicurezza svolti ed eventuale documentazione tecnica illustrativa.

4. Al fine dell'individuazione del valore stimato delle prestazioni oggetto di contratto, ai sensi del comma 1, gli incarichi relativi alle diverse specializzazioni esistenti sono considerati distintamente, in base al valore di ciascuno di essi. Nel caso in cui si intenda affidare allo stesso soggetto esterno, anche mediante una determinazione adottata successivamente, tutte le prestazioni specialistiche o una pluralità di esse, il valore relativo a tali prestazioni deve essere considerato complessivamente. L'intenzione dell'amministrazione di riservarsi l'eventuale affidamento diretto dell'incarico di direzione lavori al progettista deve essere comunque prevista nell'invito, con l'indicazione del costo relativo. Analogamente si procede nel caso in cui si intenda affidare direttamente l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al soggetto già incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico deve essere espletato da professionisti idonei, iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali, qualora ciò sia richiesto per la prestazione oggetto di contratto, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata nell'offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

6. Ai fini dell'affidamento degli incarichi previsti da quest'articolo è richiesto il documento unico di regolarità contributiva.

7. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo, l'affidatario può avvalersi del subappalto esclusivamente per le attività relative a: caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche; sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni; predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impreviudicata la responsabilità del progettista.”

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 9 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. L'articolo 9 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Disposizioni procedurali relative al confronto concorrenziale

1. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 8 mediante confronto concorrenziale, previo invito di almeno cinque dei soggetti idonei di cui all'articolo 20, comma 3, della legge, in base ad uno dei seguenti criteri di aggiudicazione:

- a) quello del prezzo più basso, risultante dal massimo ribasso offerto sull'importo posto a base di gara;
- b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base dei seguenti elementi a titolo esemplificativo: il prezzo, la dotazione di personale tecnico dipendente, il tempo nonché ogni altro elemento qualitativo e quantitativo utile alla valutazione.

2. I soggetti da invitare sono individuati dal dirigente del servizio competente secondo criteri predefiniti.

3. Nella lettera d'invito l'amministrazione aggiudicatrice:

- a) definisce la tipologia e la localizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione;
- b) definisce le esigenze progettuali, nonché le finalità cui l'opera o i lavori devono rispondere, descrivendone i requisiti minimi anche mediante l'invio di copie degli elaborati tecnici di maggior dettaglio di cui dispone;
- c) indica l'importo massimo previsto per la realizzazione dell'opera o dei lavori oggetto di prestazione;
- d) richiede la presentazione del preventivo di parcella;
- e) fissa il termine per l'espletamento delle prestazioni facendo riferimento, ove necessario, anche ai vari livelli di progettazione e stabilisce le penalità per i ritardi nell'espletamento dell'incarico rispetto ai tempi indicati dall'amministrazione o proposti dal professionista;
- f) determina il criterio di scelta del contraente ai sensi del comma 1, individuando gli elementi di valutazione nel caso si proceda con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g) nel caso di cui al comma 1, lettera a), indica il criterio di valutazione delle offerte anomale secondo quanto stabilito dall'articolo 24.

4. Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge, fatto salvo quanto disposto al comma 5 del presente articolo, lo stesso soggetto non può risultare contemporaneamente affidatario, per conto della medesima amministrazione aggiudicatrice, di più incarichi della stessa natura relativamente a prestazioni di: progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori, predisposizione dello studio di impatto ambientale, prestazioni connesse ed accessorie.

5. In costanza dello svolgimento di un incarico affidato dall'amministrazione aggiudicatrice, possono essere affidati ulteriori incarichi della stessa natura al medesimo soggetto, nel rispetto dell'articolo 8, nei casi seguenti:

- a) qualora detti incarichi abbiano ad oggetto aspetti tecnicamente e funzionalmente correlati all'incarico originario;
- b) nei casi in cui sussistano particolari ragioni tecniche;
- c) qualora si tratti di affidamento di incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativo ad opere per le quali il medesimo professionista aveva espletato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- d) qualora si tratti di affidamento di incarico di direzione lavori relativo ad opere per le quali il medesimo professionista aveva espletato l'incarico di progettazione;
- e) qualora il soggetto risulti aggiudicatario del confronto concorrenziale di cui al presente articolo o di altra procedura ad evidenza pubblica, purché l'incarico in corso di svolgimento non sia stato oggetto di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 8.”

Art. 6

Modificazioni dell'articolo 10 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. All'articolo 10 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole “liberi professionisti” sono sostituite dalle seguenti: “uno o più soggetti di cui all'articolo 20, comma 3, della legge”;
- b) al comma 2 le parole “dei liberi professionisti” sono sostituite dalle seguenti: “di uno o più soggetti di cui all'articolo 20, comma 3, della legge”; il periodo “Per l'esame comparativo dei curricula si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4.” è soppresso;
- c) al comma 3 le parole “libero professionista” sono sostituite dalle seguenti: “soggetto di cui all'articolo 20, comma 3, della legge,”; le parole “l'amministrazione committente” sono sostituite dalle seguenti: “l'amministrazione aggiudicatrice”; le parole “il compenso spettante allo stesso libero professionista” sono sostituite dalle seguenti: “il compenso spettante allo stesso”.

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 11 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. L'articolo 11 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Affidamento di compiti preparatori, strumentali ed esecutivi

1. Il dirigente della struttura competente per lo svolgimento di compiti preparatori strumentali ed esecutivi di cui all'articolo 20, comma 2, della legge, si avvale prioritariamente, per la loro esecuzione, del personale dipendente assegnato alle strutture organizzative; detti incarichi possono essere affidati all'esterno, previo

confronto concorrenziale, qualora ricorra una o entrambe delle seguenti condizioni, debitamente motivate e documentate:

- a) per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, in quanto non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;
- b) quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne.

2. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di competenze professionali, il dirigente della struttura competente, qualora intenda procedere all'affidamento previo confronto concorrenziale tra persone, ditte o professionisti singoli o associati anche temporaneamente, provvede secondo le modalità dell'articolo 9, per quanto compatibili.”

Art. 8

Modificazione dell'articolo 12 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. le parole: “20.000 milioni di lire” sono sostituite dalle seguenti: “20 milioni di euro”.

Art. 9

Introduzione dell'articolo 12 bis del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12/10/Leg.

1. Dopo l'articolo 12 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., é inserito il seguente:

“Art. 12 bis

Disposizioni organizzative per la realizzazione di lavori pubblici

1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia e fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa dell'opera, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge, la realizzazione di un'opera può essere effettuata tramite più appalti, nei casi indicati dalla Giunta provinciale. Tutti gli appalti concorrono alla realizzazione di un'opera o lavoro pubblico utilizzabile solo unitariamente. Questa disposizione non si applica ai lotti funzionali, intendendosi per tali le parti di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

2. Nei casi di cui al comma 1, la stipulazione di ogni singolo contratto di appalto è subordinata alla verifica della possibilità di effettiva consegna dei relativi lavori, secondo i tempi definiti dal programma generale dei lavori allegato alla progettazione. Decorso sei mesi dalla scadenza del tempo previsto per la consegna dei lavori nel programma generale, l'appaltatore può chiedere la rivalutazione dei prezzi di offerta mediante l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) della legge.

3. Ai fini della individuazione delle disposizioni da applicare per la scelta del contraente è computato il valore complessivo stimato della totalità degli appalti, fermo restando che la qualificazione dei concorrenti è effettuata in relazione al singolo appalto.

4. Per la realizzazione di un'opera mediante più appalti ai sensi del comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice predispone il programma lavori generale, allegato alla progettazione, comprensivo dei tempi per le procedure da seguire.

5. Per la conduzione degli appalti, nel provvedimento a contrarre è individuato un unico responsabile di progetto che svolge funzioni di impulso e di coordinamento, al fine di consentire l'adeguato e tempestivo adempimento di ogni attività istruttoria ed esecutiva per la realizzazione dell'intera opera.

6. Le funzioni di responsabile di progetto, se non coincidente con il responsabile del procedimento, sono svolte a supporto del responsabile del procedimento, come individuato ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

7. Rimangono ferme le disposizioni riguardanti le opere, i lavori e le relative forniture da eseguire in economia, anche se comprese nel quadro economico di progetto.”

Art. 10

Modificazioni dell'articolo 13 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. All'articolo 13 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 le parole “dell'ufficiale rogante e” sono soppresse;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il presidente della gara redige apposito verbale, da lui sottoscritto unitamente ai testimoni, nel quale vengono descritte tutte le operazioni compiute nelle fasi delle procedure svolte”.

Art. 11

Modificazione dell'articolo 14 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. Il comma 2 dell'articolo 14 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è abrogato.

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 15 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. L'articolo 15 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è sostituito dal seguente:

“Art. 15

Modalità procedurali di affidamento dei lavori mediante il criterio dell'offerta di prezzi unitari o del prezzo più basso

1. All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio stabilito dall'articolo 39, comma 1, lettera a) della legge, il presidente della gara procede nel modo seguente:

- a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a

quanto previsto nell'invito alla licitazione, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione presentata, alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla lettura ad alta voce del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e del conseguente ribasso percentuale in lettere e forma la graduatoria delle offerte;

- b) esclude le eventuali offerte anomale, individuate secondo le prescrizioni dell'articolo 24;
- c) procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere e contrassegna in ciascun foglio e nelle eventuali correzioni apportate la relativa offerta.

2. L'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a correggerli. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto in lettere tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

3. All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione privata e con il criterio stabilito dall'articolo 39, comma 3 della legge, il presidente della gara procede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

5. Nel caso di procedura negoziata previo confronto concorrenziale, con individuazione del contraente mediante i criteri previsti dall'articolo 39, comma 1, lettera a) e comma 3 della legge, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo in quanto compatibili.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica, alla procedura di formulazione dell'offerta e di aggiudicazione dei lavori, la normativa statale in materia.”

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 16 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. L'articolo 16 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Modalità procedurali di affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per l'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema dell'appalto concorso con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b) della legge e sulla base di un progetto preliminare, si procede nel modo seguente:

- a) il presidente della gara, nel giorno e nell'ora stabiliti, secondo quanto previsto negli atti di gara ed in seduta pubblica, verifica, per ciascun offerente, la regolarità della documentazione presentata;

- b) la commissione tecnica, di cui all'articolo 32, comma 3, della legge, in una o più sedute riservate, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando e dell'invito alla gara, valuta gli elementi relativi al progetto definitivo rilevanti ai fini dell'ammissione alla fase successiva, documentando le operazioni svolte in apposito verbale;
- c) sulla base delle risultanze del verbale e delle prescrizioni del bando e dell'invito alla gara, il dirigente del servizio competente per l'espletamento delle procedure di gara dirama l'invito ai concorrenti a presentare il progetto esecutivo;
- d) la commissione tecnica, con le modalità stabilite alla lettera b), procede alla valutazione degli elementi relativi al progetto esecutivo;
- e) successivamente, in seduta pubblica, il presidente della gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche come risultanti dal verbale della commissione, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura di ciascuna di esse, nella puntuale osservanza degli atti di gara, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa e forma la graduatoria dei concorrenti, documentando le operazioni svolte in apposito verbale.

2. L'aggiudicazione dei lavori è disposta dal Dirigente del servizio competente in conformità delle risultanze della graduatoria di cui al comma 1, lettera e), con apposita determinazione che approva i verbali della commissione tecnica e del presidente della gara.

3. All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema dell'appalto concorso con il criterio di cui all'articolo 39 comma 1, lettera b), della legge e sulla base di un progetto definitivo, si applicano i commi 1 e 2 in quanto compatibili.

4. Nel caso di aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge con utilizzo di elementi di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra quelli elencati nella citata lettera b), per i quali si renda necessaria apposita valutazione tecnica, la Giunta provinciale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nomina una commissione tecnica composta da tecnici dotati di specializzazione adeguata in relazione all'oggetto della gara.

5. All'aggiudicazione dei lavori di cui al comma 4 si procede nel modo seguente:

- a) il presidente della gara, nel giorno e nell'ora stabiliti, secondo quanto previsto negli atti di gara ed in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente, la regolarità della documentazione presentata;
- b) la commissione tecnica, in una o più sedute riservate, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando e dell'invito alla gara, valuta gli elementi rilevanti ai fini dell'aggiudicazione, documentando le operazioni svolte in apposito verbale;
- c) successivamente, in seduta pubblica, il presidente della gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche come risultanti dal verbale della commissione, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura di ciascuna di esse, nella puntuale osservanza degli atti di gara, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa, forma la graduatoria dei concorrenti ed aggiudica i lavori al concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, documentando le operazioni svolte in apposito verbale.

6. Nel caso di aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge, con utilizzo di elementi di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra quelli elencati nella

citata lettera b), per i quali non si renda necessaria apposita valutazione tecnica, il presidente della gara procede nel modo seguente:

- a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto nel bando e nell'invito alla gara, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione presentata, alla apertura delle buste contenenti le offerte ed al conseguente esame delle stesse;
- b) aggiudica i lavori al concorrente che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

7. Nel caso di procedura negoziata previo confronto concorrenziale con individuazione del contraente mediante il criterio previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b) della legge, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo in quanto compatibili.”

Art. 14

Modificazione dell'articolo 17 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. Nel comma 5 dell'articolo 17 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. le parole “deliberazione della Giunta Provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “determinazione del dirigente competente per materia”.

Art. 15

Abrogazione dell'articolo 18 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. L'articolo 18 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è abrogato.

Art. 16

Abrogazione dell'articolo 19 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. L'articolo 19 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è abrogato.

Art. 17

Sostituzione dell'articolo 20 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. L'articolo 20 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 20

Dichiarazione dei requisiti

1. In caso di procedura ristretta, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1, della legge, è presentata dal concorrente all'atto della formulazione della richiesta di invito, secondo le modalità di cui al successivo comma 3.

2. In caso di procedura negoziata, il possesso dei requisiti di partecipazione e

l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1, della legge sono richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice nell'invito a formulare offerta e sono dichiarati dal concorrente all'atto della presentazione dell'offerta medesima, con le modalità di cui al comma 3.

3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono presentate dai concorrenti, anche cumulativamente, secondo le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”

Art. 18

Modificazioni dell'articolo 21 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. All'articolo 21 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) dichiarazione, resa in conformità alle disposizioni dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa, attestante che l'impresa non è incorsa, dalla data della dichiarazione resa ai fini della richiesta di essere invitata alla gara, in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1 della legge e che permane il possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara, già attestati in sede di richiesta di ammissione alla gara;”;

b) nella lettera d) le parole: “500 milioni di lire” sono sostituite dalle seguenti: “300.000 euro” e le parole “comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3,”;

c) il comma 3) è soppresso.

Art. 19

Sostituzione dell'articolo 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. L'articolo 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 22

Verifica dei requisiti

1. L'amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1, della legge, dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

2. Il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dovrà essere dimostrato dall'impresa aggiudicataria, mediante la produzione dei seguenti documenti:

a) attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da un organismo di attestazione regolarmente autorizzato, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto, in conformità al sistema di qualificazione previsto dalle norme statali;

b) se dichiarato il possesso, certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, in corso di validità, ai fini dell'applicazione del

beneficio della riduzione della cauzione provvisoria, qualora non risultante dalla certificazione di cui alla lettera a);

c) documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 22 bis.

3. Il possesso dei requisiti per la selezione dei concorrenti da invitare dichiarati dall'impresa, dovrà essere dimostrato dall'impresa aggiudicataria solo qualora essa sia stata invitata a seguito della selezione di cui al comma 8 dell'articolo 23, nella misura necessaria a giustificare la collocazione in graduatoria mediante la seguente documentazione:

a) a comprova della realizzazione, nell'ultimo quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando, della cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta dichiarata: mediante copia delle dichiarazioni I.V.A se trattasi di impresa individuale, società di persone, consorzio di cooperative; mediante copia dei bilanci, della nota integrativa e di quella attestante l'avvenuto deposito se trattasi di società di capitali o di altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;

b) a comprova della realizzazione, nell'ultimo quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando, della cifra d'affari in lavori derivante da attività indiretta dichiarata dall'impresa: mediante copia delle dichiarazioni I.V.A. dei consorzi e delle società consortili che abbiano fatturato direttamente al committente, oppure mediante bilanci, della nota integrativa e di quella attestante l'avvenuto deposito nel caso di consorzi e di società consortili tenuti alla loro pubblicazione, qualora abbiano fatturato direttamente al committente;

c) certificati rilasciati dal committente, attestanti l'esecuzione dei lavori regolarmente e con buon esito; se l'esecuzione ha dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziale deve esserne indicato l'esito a comprova della realizzazione, nell'ultimo quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando, di lavori nella categoria prevalente;

d) copia dell'attestazione della denuncia contributiva all'INPS relativa al mese in cui è stata resa la dichiarazione a comprova della localizzazione operativa, del numero dei dipendenti e della sede I.N.P.S. di iscrizione.

4. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la documentazione di cui al comma 3 deve essere presentata da ciascuna delle imprese associate, con eccezione del caso di raggruppamento di tipo verticale per il quale la documentazione di cui alla lettera c) del predetto comma 3 deve essere prodotta con riferimento alla sola impresa mandataria.

5. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla verifica d'ufficio degli altri requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

6. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, qualora sia opportuno assicurare il sollecito svolgimento della procedura di stipulazione del contratto, il concorrente può essere invitato a produrre anche la documentazione acquisibile d'ufficio.

7. I soggetti appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea devono produrre i certificati corrispondenti alle dichiarazioni rese secondo la normativa vigente nello Stato di stabilimento.

8. In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, qualora lo stato estero in cui ha sede l'impresa aggiudicataria non contempli il rilascio di taluno dei certificati richiesti, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se non esiste siffatta

dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione solenne resa davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticità.”

Art. 20

Inserimento dell'articolo 22 bis del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. Dopo l'articolo 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è inserito il seguente:

“Art. 22 bis

Documento unico di regolarità contributiva.

1. Il documento unico di regolarità contributiva è richiesto:
 - a) per la verifica puntuale della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163 e dell'articolo 35 della legge;
 - b) ai fini della stipulazione del contratto;
 - c) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, recante date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento;
 - d) per il pagamento del saldo finale, recante date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo.
2. Il documento unico di regolarità contributiva è richiesto anche relativamente ai subappaltatori, con le modalità di cui al comma 1, per la verifica puntuale della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163 resa ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del medesimo decreto nonché per i pagamenti all'appaltatore. Il documento unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore deve fare riferimento al periodo in cui il subappaltatore ha effettivamente eseguito la sua prestazione.”

Art. 21

Modificazioni dell'articolo 23 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. All'articolo 23 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4 dopo le parole “composta dal dirigente o da suo delegato” sono aggiunte le seguenti: “, scelto tra i funzionari incaricati della sostituzione del dirigente”;
 - b) al comma 7 la parola “Ecu” è sostituita dalla seguente: “euro”;
 - c) al comma 8 nella lettera a) dopo le parole: “attribuisce a ciascun concorrente” sono aggiunte le seguenti: “non sorteggiato ai sensi del comma 2, lettera a)”; la lettera c) è sostituita dalla seguente:

- “c) individua i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria.”;
- d) al comma 10 le parole “ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3 della legge” sono sostituite dalle seguenti: “in raggruppamenti di tipo orizzontale”;
- e) al comma 11 le parole “ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della legge” sono sostituite dalle seguenti: “in raggruppamenti di tipo verticale”;
- f) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
- “12 bis. Nel caso di consorzio stabile di cui all’articolo 36 comma 1, lettera c) della legge, al fine della determinazione del criterio indicato alla lettera a) del comma 5, si considera la somma delle cifre d’affari in lavori realizzate da ciascuna delle imprese consorziate facenti parte del consorzio, incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio, iniziando dall’anno antecedente cinque anni da quello del bando di gara.
- 12 ter. Nel caso di consorzio stabile di cui all’articolo 36 comma 1, lettera c) della legge, per quanto attiene al criterio indicato alla lettera b) del comma 5, si considera la somma dei lavori realizzati nella categoria prevalente da ciascuna delle imprese consorziate facenti parte del consorzio; per il criterio di cui alla lettera c) del comma 5, si considera la situazione del consorzio per quanto riguarda l’ubicazione della sede legale o della principale sede amministrativa o di almeno uno stabilimento e la situazione di tutte le imprese consorziate facenti parte del consorzio per quanto riguarda il numero di dipendenti e la relativa sede INPS provinciale di iscrizione.
- 12 quater. I requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento debbono essere riferiti al consorzio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 della legge, ad eccezione del requisito relativo al numero dei dipendenti; detto numero è calcolato alla data della presentazione della richiesta di invito, sommando i dipendenti delle singole imprese consorziate e computandolo in capo al consorzio.”.

Art. 22

Modificazione dell’articolo 24 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

All’articolo 24 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- “4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b) della legge, le amministrazioni aggiudicatrici possono valutare, in contraddittorio con le imprese, la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.”

Art. 23

Modificazioni dell’articolo 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. All’articolo 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: “ente appaltante” sono sostituite dalle parole: “amministrazione aggiudicatrice”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Su richiesta congiunta dell'appaltatore e del subappaltatore, il direttore lavori può accertare i fatti contestati verificando che l'opera o parte dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali tra amministrazione e appaltatore.”;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. L'Amministrazione procede al pagamento solo previa trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore o specifica liberatoria del medesimo.”;

d) dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:

“6 ter. Ai sensi dell'articolo 42, comma 4 ter della legge e per gli effetti dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario esecutore devono munire i lavoratori di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori devono esporre la tessera di riconoscimento. Tali obblighi gravano anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali devono provvedervi per proprio conto, e sui datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalla predetta normativa statale.”

Art. 24

Modificazione dell'articolo 29 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 29, del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., le parole: “. In questo caso si applicano le norme degli articoli 67 e seguenti del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, concernente "Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici" ed altre norme vigenti in materia” sono soppresse.

Art. 25

Modificazione dell'articolo 30 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 30 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg dopo le parole “la scelta del contraente” sono aggiunte le seguenti: “, salvo il caso in cui si proceda avvalendosi di una apposita struttura a ciò preposta”.

Art. 26

Modificazione dell'articolo 32 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 32 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., le parole “50 milioni di lire” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”.

Art. 27

Modificazioni dell'articolo 36 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. Nell'articolo 36 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole "75 e 76 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350" sono sostituite dalle seguenti: "da 158 a 164 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di:

a) opere o lavori di importo non superiore a 26.000 euro;

b) forniture di importo non superiore a 50.000 euro;

c) opere o lavori di importo non superiore a 50.000 euro, qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo di contratto,

è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori."

Art. 28

Modificazione dell'articolo 37 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. Nel comma 2 dell'articolo 37 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg, le parole "lire 50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "26.000 euro" e le parole "ai sensi dell'articolo 103 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350," sono soppresse.

Art. 29

Introduzione del capo V bis nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. Dopo l'articolo 43 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è inserito il seguente capo:

"Capo V bis

Procedure telematiche di scelta del contraente

1. Dopo l'articolo 43, nel capo V bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente:

"Art. 43 bis

Oggetto e ambito di applicazione

1. Questo capo disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 10 quater, della legge, lo svolgimento delle procedure telematiche di scelta del contraente per l'affidamento di lavori in economia mediante cottimi, attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di utilizzare le procedure telematiche di scelta del contraente esclusivamente quando le specifiche dei lavori da affidare possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte, rispondenti alle specifiche definite nell'invito di gara, sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici dell'articolo 2 della legge non possono ricorrere alle procedure telematiche in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza.

4. Le procedure telematiche di scelta del contraente di cui al presente capo assicurano la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure; assicurano altresì il rispetto delle disposizioni vigenti, anche tecniche, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, nonché delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa e di protezione dei dati personali.”

Art. 30

Inserimento dell'articolo 43 ter nel D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. Dopo l'articolo 43 bis del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente:

“Art. 43 ter

Gestore del sistema e sistema informatico

1. Per la gestione tecnica del sistema informatico relativo alle procedure telematiche di affidamento di cottimi, la Provincia si avvale del gestore del sistema di cui al Capo IV del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg come introdotto dal D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg, il quale provvede in particolare alle attività previste dall'articolo 24 del medesimo D.P.G.P.. Il medesimo gestore è altresì individuato come responsabile del trattamento dei dati.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici dell'articolo 2 della legge possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, del sistema informatico e del gestore del sistema individuati dalla Provincia, previa verifica della compatibilità tecnica.”

Art. 31

Inserimento dell'articolo 43 quater nel D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. Dopo l'articolo 43 ter del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente:

“Art. 43 quater

Responsabile del procedimento

1. Il dirigente della struttura competente all'espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti la procedura.

2. Verificata la regolarità della procedura e dell'offerta, il dirigente della struttura competente all'espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente sottoscrive, anche in forma elettronica mediante l'apposizione della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata, il verbale delle operazioni prodotto automaticamente dal sistema, convalidando i risultati del procedimento.”

Art. 32

Inserimento dell'articolo 43 quinquies del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. Dopo l'articolo 43 quater del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente:

“Art. 43 quinquies

Gare telematiche

1 Il dirigente della struttura competente alla realizzazione dei lavori che costituiscono l'oggetto dell'affidamento individua gli operatori economici da consultare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di qualificazione, sulla base delle loro caratteristiche di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte anche da esperienze precedenti, secondo criteri di trasparenza e concorrenza e seleziona almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

2. Non possono essere comunque invitati i soggetti che siano esclusi dalla partecipazione alla gare di appalto, ai sensi dell'articolo 41 della legge.

3. Il contraente è individuato tra gli offerenti sulla base di uno dei seguenti criteri:

- a) prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara o mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari;
- b) prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara ed utilizzando il sistema delle offerte con rilanci (asta elettronica); in questo caso deve essere sempre applicata la verifica delle anomalie ai sensi dell'articolo 40 della legge;
- c) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al tipo di contratto, purché siano quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Questo criterio, relativamente ai lavori realizzati in economia, si applica alle sole forniture ad essi riferibili.

4. Gli atti di gara o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:

- a) l'oggetto dei lavori e il relativo importo, nonché i requisiti di partecipazione;
- b) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- c) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: gli elementi di valutazione con indicazione dei pesi ad essi assegnati;
- d) le modalità di presentazione dell'offerta;
- e) le modalità di sottoscrizione dell'offerta, indicando che essa deve avvenire mediante l'apposizione da parte del concorrente della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata;
- f) l'eventuale ricorso alla verifica delle anomalie;

- g) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso della gara telematica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
- h) le informazioni riguardanti lo svolgimento della gara telematica e le informazioni per l'accesso alla documentazione;
- i) nel caso di ricorso al criterio delle offerte con rilanci: le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
- j) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento.”

Art. 33

Inserimento dell'articolo 43 sexies del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. Dopo l'articolo 43 quinquies del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente:

“Art. 43 sexies

Svolgimento delle gare telematiche

1. Ai soggetti scelti ai sensi dell'articolo 52 della legge, il dirigente della struttura competente all'espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente invia, a mezzo posta elettronica certificata, l'invito a presentare offerta sottoscritto dal dirigente medesimo mediante l'apposizione della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata.
2. Resta ferma la facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica. Di tali facoltà l'amministrazione aggiudicatrice dà espressamente conto nell'invito a presentare offerta.
3. Nel caso di cui all'articolo 43 quinquies, comma 3, lettera b), i rilanci potranno essere effettuati fino alla scadenza del termine previsto nell'invito a presentare offerta.
4. Nel corso della gara telematica di cui all'articolo 43 quinquies, comma 3, lettera b), il sistema automatizzato di scelta del contraente rende disponibili in tempo reale a tutti gli offerenti le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento della fase di rilancio la rispettiva classificazione, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità dei concorrenti fino al momento dell'affidamento dei lavori.
5. Al concorrente che ha formulato validamente l'offerta migliore sono affidati i lavori, a seguito di stipulazione del contratto mediante firma autografa o digitale. Il contratto è sottoscritto dal dirigente della struttura competente alla realizzazione dei lavori.
6. Ai concorrenti che hanno presentato offerta alla gara, il dirigente della struttura competente all'espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente invia, mediante posta elettronica certificata, la comunicazione dell'esito della gara, sottoscritta dal dirigente medesimo mediante l'apposizione della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata.”

Art. 34

Modificazioni degli allegati B, D ed E del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.

1. Negli allegati B, D ed E del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nell'allegato B, al comma 1, lettera A), punto 7, le parole "ad un miliardo di lire" sono sostituite dalle parole "a 516.000 euro";
 - b) nell'allegato D, nella rubrica, la parola "Ecu" è sostituita dalla parola "euro";
 - c) nell'allegato E, nella rubrica, la parola "Ecu" è sostituita dalla parola "euro".